



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE
Elisabetta “Betty” Pierazzo

Via G. B. Rossi, 25 - 30033 Noale (VE) - Tel. 0415826311
C.F. 90159450270 - Cod. mecc. VEIC86600A - C.U.U. UF4HRD
✉ VEIC86600A@istruzione.it - ✉ VEIC86600A@pec.istruzione.it - www.icnoale.it



REGOLAMENTO

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI SARS-CoV-2

ADDENDUM AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE
Elisabetta “Betty” Pierazzo

Via G. B. Rossi, 25 - 30033 Noale (VE) - Tel. 0415826311
C.F. 90159450270 - Cod. mecc. VEIC86600A - C.U.U. UF4HRD
✉ VEIC86600A@istruzione.it - ✉ VEIC86600A@pec.istruzione.it - 🌐 www.icnoale.it



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI SARS-CoV-2

ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- **VISTA** la normativa vigente a livello nazionale e regionale, recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, mirante a garantire l'avvio e il proseguimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/21; con particolare attenzione al “Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, prot. n. 87 del 06 Agosto 2020; alle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21/08/2020, n. 58/2020;
- **CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- **VISTI** i “Patti educativi e di corresponsabilità” predisposti dall'I.C. di Noale per l'a.s. 2020/21”, comprensivi dei diversi “Piani scuola e protocolli Covid” - sottoscritti da scuola e famiglia - che regolano gli obblighi in capo al personale scolastico e alle famiglie, riguardo alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2, impegnando le parti a rispettarlo in ciascun punto;
- **VISTO** il “Regolamento d'Istituto” in essere, che regola le norme di sicurezza, nonché il “Regolamento di disciplina” che definisce i comportamenti a cui l'alunno/a deve attenersi nella vita scolastica e quelli che sono ritenuti mancanze disciplinari e le relative sanzioni;
- **CONSIDERATO** il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
- **CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

- **CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

DELIBERA

l'approvazione del presente Addendum al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero studenti, famiglie, Dirigente scolastico, docenti e personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi - anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in regime di smartworking - verificando che si eviti di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni; sovrintende inoltre agli obblighi in capo ai collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

- b) sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intendono i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida.
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure il toccare con le mani fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;

- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi e può essere richiesto da personale sanitario a ciò incaricato di procedere con il tampone.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti dei nuclei familiari) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo di:

- a) rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) divieto d'ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- c) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- d) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- e) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici, in collaborazione col personale docente, sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno durante gli intervalli e, compatibilmente con la stagione, anche più frequentemente, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 e a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da Paesi e zone a rischio che sono costantemente aggiornate dalle autorità nazionali o regionali.

2. Il rientro a scuola di studentesse, studenti e lavoratori che siano stati precedentemente invitati a lasciare la scuola per presenza di febbre superiore ai 37,5°C e/o sintomi influenzali o che si siano assentati per motivi di salute e abbiano avuto l'obbligo di sottoporsi a tampone di controllo o che fossero risultati positivi al SARS-CoV-2, dovrà essere preceduto dalla trasmissione dell'attestazione del medico che dichiara lo stato di buona salute e la negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (altre specifiche indicazioni sono contenute nella circolare n° 29/2020 e relativo allegato)

3. È istituito e predisposto presso la portineria di ciascuna sede scolastica il "Registro degli accessi", da compilarsi da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, necessari per l'eventuale tracciamento dei contatti.

4. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. Il personale collaboratore scolastico procederà al controllo della temperatura corporea tramite termometro digitale. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

6. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19 - nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico - è fatto obbligo al loro datore di lavoro di informare immediatamente il Dirigente scolastico; entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Anche gli alunni, compatibilmente

con l'età e il grado di autonomia, sono chiamati ad esercitare il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto educativo e di corresponsabilità e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta al Dirigente scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno a distanza, di norma tramite l'uso di Meet, della piattaforma G-Suite.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono 6 sedi. In ciascuna sede sono state fatte le specifiche misurazioni, locale per locale, così da assegnare ad ogni classe un'aula didattica che sia in grado di ospitare il numero di alunni adeguatamente distanziati. Anche gli spazi esterni oltre a quelli interni (corridoi e atri) sono stati suddivisi in aree per contenere numeri limitati di alunni.

2. A ciascun plesso scolastico sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso il canale più prossimo al luogo dove deve recarsi per motivi di lavoro. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore destinato a ciascuna classe. Le studentesse e gli studenti durante l'intervallo, potranno usare a turno il giardino o, in caso di maltempo, restare in aula indossando la mascherina o sostare - a turno - nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti, sempre indossando la mascherina.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Per favorire ingressi e uscite da scuola ordinati e senza affollamenti eccessivi, sono stati individuati per ogni plesso diversi punti di ritrovo e di accesso. Gli alunni sosterranno nelle aree che saranno loro assegnate, attendendo l'arrivo dell'insegnante che li condurrà in classe. Alunni e docenti dovranno arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica e tenerla indossata fino all'ingresso in classe. Ogni giorno, alla prima ora, verrà consegnata una nuova mascherina data in dotazione dal Ministero. L'alunno/a e il docente potranno toglierla SOLO al momento in cui si siederanno al proprio posto, già opportunamente evidenziato con segnaletica a terra, per il giusto distanziamento. In caso di movimento dal posto dovranno indossarla nuovamente. Nei momenti in cui non sarà indossata, la mascherina andrà posta dentro un apposito contenitore procurato dalla famiglia, contrassegnato da nome e cognome dell'alunno.

2. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

3. A partire dai 5 minuti prima dell'inizio delle attività scolastiche, il personale è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito dalle norme contrattuali ed accogliere gli alunni nei diversi punti di raccolta.

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso alle automobili nel parcheggio interno alle sedi della scuola secondaria deve avvenire con estrema lentezza e precauzione poiché nelle adiacenze dello stesso è previsto il punto di raccolta - adeguatamente protetto da transenne - di 3 classi che entreranno al 2° piano utilizzando la scala anti incendio posta in prossimità dell'ingresso nord.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica ha una capienza indicata sulla porta. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. Nelle palestre gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive, garantendo però il distanziamento di 2 metri.

2. Nelle aule didattiche e dei laboratori, l'insegnante disciplinare deve svolgere la lezione entro l'area didattica definita e segnalata con linee a terra. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. L'insegnante di sostegno, dovendo lavorare a più stretto contatto con l'alunno, dovrà indossare sempre la mascherina. E' consentito, nei casi singolarmente previsti, anche l'uso della visiera.

3. Durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. Nelle diverse sedi dell'Istituto sono presenti sedie e tavoli per lo svolgimento di lezioni all'aperto, nel giardino della scuola. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso.

5. Nel caso in cui gli alunni siano chiamati alla lavagna o alla cattedra o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto, pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di avvicinarsi al banco dell'alunno/a deve indossare la mascherina.

7. Vanno annotate nel Registro di classe l'eventuale permanenza prolungata di persone esterne alla classe stessa, sia le uscite prolungate degli studenti, così da favorire l'eventuale tracciamento dei contatti.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza prevista. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di

accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava nuovamente le mani con acqua e sapone e, al rientro in classe, le disinfetta con gel igienizzante.

3. E' cura di tutti segnalare eventuali esigenze straordinarie di ripristino dei bagni alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare il corretto accesso.

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di bevande o alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è vietato ed è permesso solo al personale scolastico.

2. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato, nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

3. I distributori saranno periodicamente igienizzati. Un flacone di gel igienizzante per le mani sarà comunque posto accanto ad ogni distributore.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. È previsto, di norma, lo svolgimento delle riunioni collegiali in videoconferenza. Le eventuali riunioni in presenza degli Organi collegiali e/o dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A ogni persona presente a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli alunni sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che la famiglia collabori nel verificare attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali vengono portati giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici, così come per le piccole superfici (quali maniglie di porte e armadi, attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse, pulsanti ecc..) saranno utilizzati detersivi ad azione detergente e virucida; per la pulizia straordinaria e per la decontaminazione completa di aree più estese e luoghi difficili da raggiungere (es. tende) sarà usato un prodotto che agisce come disinfettante virucida che viene nebulizzato e non necessita di azione meccanica, né di risciacquo (come da schede tecniche depositate presso gli uffici).

3. Il personale collaboratore, prima di utilizzare i prodotti per la pulizia, deve leggere attentamente le schede di sicurezza e le istruzioni d'uso. Rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni. Verificare l'eventuale presenza di simboli di "pericolo" sulle confezioni.

4. I telefoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso, forniti dalla Scuola. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui personale scolastico, durante la presenza a scuola, sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei collaboratori, dovrà recarsi o essere immediatamente accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza (Infermeria Covid) e si deve provvedere all'immediato rientro a domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'alunno/a verrà accompagnato nell'area adibita a infermeria Covid, con sorveglianza di un adulto; verrà rilevata la temperatura con termometro digitale, con richiesta di indossare la mascherina chirurgica, in attesa dell'arrivo del genitore. Sarà compito del genitore avvisare le

autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.

4. La presenza di un caso confermato determinerà la necessità del tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione degli alunni e dei lavoratori fragili

1. In ragione del potenziale maggior rischio di infezione da Covid-19, qualora un alunno/a rientrasse tra i "soggetti fragili", spetta alla famiglia l'obbligo di rappresentare tale condizione alla scuola, in forma scritta e documentata. Le specifiche situazioni saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il Pediatra o medico di famiglia che segue l'alunno.

2. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Art. 18 - Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni

1. L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (ad es. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, prevedendo doppi turni e, ove necessario, anche l'erogazione di pasti in classe attraverso dei box-lunch.

2. Con specifica convenzione è stato normato l'utilizzo promiscuo delle palestre e sono state definite le responsabilità anche in merito alle pulizie e alla sorveglianza

Art. 19 – Referente Covid e Nomina Commissione per l'applicazione e il monitoraggio delle misure di sicurezza

1. E' stato nominato un referente Covid d'Istituto e un referente Covid per ogni plesso, al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte. Tali referenti andranno a costituire una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico per condividere tutte le iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

2. La "Commissione per l'applicazione ed il monitoraggio delle misure di sicurezza e per il contenimento della diffusione del Covid-19", sarà composta, oltre che dai referenti Covid, anche dal Dsga, dal RSPP, dal MC e dal referente per lo sportello d'ascolto psicologico.

Visto e approvato con Delibera n^ 38/20 del Consiglio di Istituto